



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni

ORDINANZA N. 381 DEL 18/11/2025

Oggetto: Ordinanza di messa in sicurezza ballatoio a piano primo, dell'immobile sito in Scicli in Via Gesù 22 distinto in catasto al Foglio 145 p.lla 250 sub.4.-

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs n.267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la relazione di sopralluogo del 17/11/2025 prot.41080, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato dalla quale si evince che :

- in data 16/11/2025 , su segnalazione del Comando VV.UU, si segnalava il crollo di calcinacci dall'intradosso del ballatoio a piano primo dell'immobile sito in Scicli in Via Gesù 22, la successiva verifica di sopralluogo in data 17/11/2025, accertava quanto segnalato.

L'immobile è iscritto al NCEU di Scicli al foglio 145 p.la 250 sub.4 in ditta:

- **Omissis 1**
- **Omissis 2**

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata stante il permanere del potenziale pericolo di crollo.

Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I ;

Visto l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 ;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;

ORDINA

alla ditta proprietaria dell'immobile in argomento:\

- **Omissis 1**
- **Omissis 2**

Di provvedere ed eseguire immediatamente e comunque entro gg. 15 dalla notifica della presente provvedimento quanto segue:

Lavori di ripristino del ballatoio a piano primo, dell'immobile identificato al fg.145 p.la 250 sub.4, mediante manutenzione straordinaria dello stesso . Tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato ed infine il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per

tutelare la pubblica incolumità.- La presente ordinanza, non esime la ditta sopracitata dalla regolarizzazione della pratica di occupazione suolo pubblico e di altri eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari ad eseguire detti lavori.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art.677 del Codice Penale, il quale testualmente recita” *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio e della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 ad euro 929*”, oltre all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti ;

- che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
- che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata per tramite il servizio notifiche a :

- **Omissis 1;**
- **Omissis 2;**

-che in ottemperanza al dispositivo della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato “A” che pur costituendo parte integrale e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicato;

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Capo Settore I, alla Prefettura di Ragusa, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scicli ed al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza;

COMUNICA

a norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Geom.Torilla Angelo Resp.le Servizio di Protezione Civile . Via F.M. Penna ,2 piano secondo.-

il Sindaco
MARIO MARINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.